



PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI – CIG n. 8928109C9C

RISPOSTE A CHIARIMENTI

QUESITO

Rif. ALLEGATO A DGR nr. 1478 del 15 ottobre 2019 – NT_ModelloNotaTecnica_v01.6.dotx Pagina: 09/28 Data modifica: 30/08/2016 17:01:00

A pag. 14/148 del Capitolato Allegato E, si fa riferimento al sistema di intermediazione S.D.I.Co che funge da intermediario, apportando la corretta indicizzazione e verificando la presenza dei metadati obbligatori. La DGR n. 1478 del 2019 pone quest'ultimo sistema come Centro Archivistico Regionale tra l'Amministrazione regionale e gli Enti pubblici veneti aderenti ed è finalizzato ad agevolare le attività di invio in conservazione della documentazione prodotta da parte di tutti gli Enti del territorio.

In riferimento al documento di NOTA TECNICA Allegata alla Convenzione (documento allegato al DGR n. 1478 del 2019):

- PUNTO 1 Si chiede di confermare quanto riportato al paragrafo 11.2.1 CONNETTORE UNIVERSALE VS CONNETTORE PROPRIETARIO - Pagina: 09/28 Data modifica: 30/08/2016 17:01:00 di seguito riportato:

“È a carico dell'EP la realizzazione, una tantum, delle interfacce di colloquio con il connettore dell'Hub, sarà invece onere dell'Hub provvedere a tradurre le chiamate secondo le specifiche di ogni singolo conservatore. È importante sottolineare che la realizzazione dei connettori di dialogo tra l'Hub e i servizi di conservazione, esposti da ogni singolo conservatore, sono a carico di Regione del Veneto; ciò solleva il conservatore da qualsiasi intervento di adattamento applicativo eliminando qualsiasi onere a carico dello stesso.” In parte richiamato da capitolato “SDICO vs. conservatore”

- PUNTO 2 – Al Par. 5.1.6.2 del Capitolato Allegato E -Erogazione del servizio, è indicata la possibilità di accesso diretto degli Enti/Regione vs. il servizio di conservazione dell'aggiudicatario senza intermediazione di S.D.I.Co, come di seguito riportato:

“L'invio della nuova documentazione da porre in conservazione è regolato da S.D.I.Co., che si pone in una posizione intermedia tra l'aggiudicatario e i singoli Enti produttori. Ciò nonostante, fruizione di tutti i servizi di conservazione, esposti dall'aggiudicatario, dovrà essere possibile anche senza l'intermediazione di S.D.I.Co., ovvero mediante chiamate dirette o applicazione web fornita dall'aggiudicatario”.

Analogamente al PUNTO 1 sopra esposto, si chiede conferma che nel caso di accesso diretto verso i servizi di conservazione dell'aggiudicatario, senza intermediazione S.D.I.Co, i costi di integrazione siano a carico di Enti/Regione che usufruiranno dei servizi di conservazione.

RISPOSTA

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
Direzione ICT e Agenda Digitale

Centro Vega –Palazzo Lybra -Via Pacinotti n.4 – 30175 Marghera- (Ve) Tel. 041/2792202-2204 – Fax 041/2792218
ictagendadigitale@regione.veneto.it

ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it



- **PUNTO 1.** Si conferma quanto riportato al paragrafo 11.2.1 **CONNETTORE UNIVERSALE VS CONNETTORE PROPRIETARIO** - Pagina: 09/28 della **NOTA TECNICA**, allegato A alla DGR 1478 del 15/10/2019.
- **PUNTO 2.** Si conferma che nel caso di accesso diretto verso i servizi di conservazione dell'aggiudicatario, senza intermediazione S.D.I.Co. i costi di integrazione siano a carico di Enti/Regione che usufruiranno dei servizi di conservazione.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E pagg. 54,73 di 148 - Allegato A pag. 23/28

In riferimento ai seguenti punti del Capitolato Allegato E:

- Pag 54 Relativamente a quanto indicato come uno dei principali compiti dell'aggiudicatario e cioè "offrire le funzioni di invio in conservazione, ricerca, esibizione, cancellazione logica, scarto sia mediante una Web application sia mediante WS/API".
- Pag 73 Relativamente alla richiesta "fornire tutte le funzionalità atte allo scarto dei documenti conservati sia da console sia mediante web services."
- Allegato A, pag 23, cap.12.3, "L'Hub espone dei servizi che facilitano le operazioni di scarto ma non crea automatismi e non si sostituisce al tradizionale iter."

Essendo la procedura di scarto regolamentata dalle normative vigenti in materia di beni culturali, che implicano l'autorizzazione a procedere con lo scarto da parte della Soprintendenza archivistica competente per territorio, si chiede di confermare che la procedura di scarto debba essere gestita direttamente tramite il sistema di conservazione e non debba essere necessariamente resa disponibile via WS/API, non rilevandone alcuna utilità.

RISPOSTA

Si conferma che la procedura di scarto debba essere gestita direttamente tramite il sistema di conservazione e che la procedura di scarto non debba essere resa necessariamente disponibile via WS/API.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E al Decreto n. 134 del 14/10/2021 pag. 76/148

Relativamente alla richiesta da effettuarsi alla conclusione del Servizio "cancellazione, a conclusione di quanto sopra ed entro 10 giorni lavorativi da apposito nulla osta dell'Ente, di tutti gli archivi on-line e off-line ancora in suo possesso tramite le procedure descritte all'art. 5.1.4."

Si chiede di confermare che la richiesta di cancellazione dagli archivi on line e off line alla Conclusione del servizio sia un refuso in quanto il patrimonio conservato può essere effettivamente cancellato solo a fronte di una procedura di scarto o di migrazione su altro conservatore.

RISPOSTA

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
Direzione ICT e Agenda Digitale

Centro Vega - Palazzo Lybra - Via Pacinotti n.4 - 30175 Marghera - (Ve) Tel. 041/2792202-2204 - Fax 041/2792218
ictagendadigitale@regione.veneto.it

ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it



Come specificato al punto 5.1.6.4, pag. 75-77 dell'Allegato E al Decreto 134 del 14/10/2021, la procedura di cancellazione avverrà solo dopo aver migrato ad altro conservatore e a seguito di apposito nulla osta dell'Ente.

A pag. 77, si veda nello specifico "Migrazione della documentazione della conservazione".

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E al Decreto n. 134 del 14/10/2021 pag. 19, 63 di 148

In riferimento al perimetro di conservazione delle Aziende Sanitarie di Azienda Zero, si chiede di confermare se siano da conservare anche gli studi immagini DICOM, nel rispetto dei carichi previsti da capitolato, in quanto da considerarsi oggetti indispensabili nei processi clinici delle medesime, come indicato nella frase di pag. 19 del Capitolato e di seguito riportata:

Rientra tra le condizioni propedeutiche all'avvio del progetto la disponibilità, per l'Ente in epigrafe e per le aziende sanitarie del SSR, di servizi fiduciari quali la conservazione e le firme digitali per:

- *la gestione delle funzioni proprie di Ente pubblico (firma di atti, conservazione del registro giornaliero di protocollo, ecc.);*
- *la gestione delle funzioni attribuite per mezzo del progetto "Procedura aperta telematica per l'acquisizione, per la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo di due anni, del Sistema Informativo Ospedaliero della Regione del Veneto in SaaS, suddivisa in 5 lotti territoriali", in cui vi è la necessità di provvedere alla firma digitale di documenti e alla conservazione dei medesimi nei processi clinici ed amministrativi gestiti per mezzo di tale progetto.*

Inoltre, in merito alle tipologie documentali delle Aziende di Azienda Zero (rif. pag. 63 del Capitolato Allegato E), si chiede di specificare i contenuti della "documentazione clinica".

RISPOSTA

In riferimento al perimetro di conservazione delle Aziende Sanitarie di Azienda Zero, nessuno dei due casi d'uso riportati prevede la produzione d'immagini e queste non sono state previste nella definizione del fabbisogno.

La "documentazione clinica" fa riferimento a quanto proveniente principalmente dal SIO (Sistema Informativo Ospedaliero). A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si considerino in tale fattispecie tutte le lettere, verbali, referti, certificazioni, cartelle cliniche, note, prescrizioni e promemoria prodotti dal SIO.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E al Decreto n. 134 del 14/10/2021 pag. 55/148

Relativamente a quanto di seguito riportato "la preparazione, la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata e la gestione del pacchetto di versamento;"

Si chiede di confermare che la prima fase di "preparazione" del pacchetto di versamento non sia in capo al conservatore, bensì al produttore dei documenti. Il sistema di conservazione potrà poi



effettuare diverse elaborazioni sul pacchetto di versamento ricevuto, quali ad esempio la sottoscrizione con firma digitale.

RISPOSTA

Si conferma che la "preparazione" del pacchetto non è in capo al conservatore, bensì al produttore dei documenti.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E al Decreto n. 134 del 14/10/2021 pag. 74 di 148

In riferimento alla presa in carico della documentazione pregressa si riporta quanto richiesto:

L'attività dovrà rispettare le seguenti policy:

- deve essere mantenuto il nome del pacchetto di archiviazione proveniente dal precedente sistema di conservazione;
- deve essere mantenuta la struttura interna del pacchetto di archiviazione originale.

Si fa notare che la normativa in di riferimento per l'interoperabilità tra sistemi di conservazione è lo standard UNISINCRO 11386:2020, che definisce la struttura dell'indice di conservazione come componente strategica del più generale processo di conservazione a lungo termine e precisa che essa deve necessariamente essere conforme allo standard, ma non entra nel merito della struttura interna del pacchetto di archiviazione, che può essere diversa per ogni sistema di conservazione. L'indice di conservazione identifica e descrive gli oggetti sottoposti a conservazione, secondo lo schema prestabilito, per consentire agli operatori di raggiungere un soddisfacente grado d'interoperabilità fra sistemi nell'ambito della conservazione digitale.

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che il processo di migrazione richiesto debba attenersi esclusivamente alla normativa vigente, quindi al rispetto dello standard UNISINCRO 11386:2020 precedentemente citato, ritenendo quindi non necessariamente applicabili le richieste indicate a pag. 74 del Capitolato.

RISPOSTA

Lo standard UNI SInCRO 11386:2020 prevede che siano mantenuti nel sistema di conservazione dell'aggiudicatario il nome o gli estremi identificativi del pacchetto di archiviazione proveniente dal precedente sistema di archiviazione e l'indice di conservazione del pacchetto di archiviazione proveniente dal precedente sistema di conservazione. Inoltre, lo standard definisce che il volume di conservazione, cioè il pacchetto di archiviazione contenga gli indici di conservazione antecedenti, se l'indice di conservazione attuale è stato originato da questi.

In merito alla struttura interna del pacchetto di archiviazione, al punto 5.1.6.2 a pag. 73 dell'Allegato E al Decreto n. 134 del 14/10/2021, si riporta "... i pacchetti di archiviazione devono essere autoconsistenti al fine di consentire, in caso di necessità, la ricostruzione integrale delle associazioni tra i documenti e tutti i metadati inviati nel corso del tempo al servizio, partendo dai soli pacchetti di archiviazione e senza l'ausilio di basi dati esterne utilizzate dal Sistema di Conservazione...". L'aggiudicatario dovrà pertanto prevedere la conservazione dei documenti precedentemente conservati senza perdere le informazioni inviate o prodotte dal precedente conservatore e inserire



nel pacchetto di archiviazione garantendo almeno l'organizzazione dei documenti fornita dal precedente conservatore.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E – Par. 5.1.6.2 Erogazione del servizio – Presa in carico della documentazione pregressa - pagg. 73-74 di 148 Presa in carico della documentazione pregressa “UNISINCRO” E' corretto supporre che i documenti e i Pacchetti di Archiviazione (PdA) della documentazione pregressa già conservata da prendere in carico siano tutti in formato conforme allo standard UNI SInCRO, norma UNI 11386:2020 e alle Linee Guida emanate da AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici? Qualora ciò non fosse, per par condicio, è corretto supporre che la trasformazione del formato venga gestita dagli Enti produttori con i conservatori attuali fuori dal contesto di gara.

RISPOSTA

Si conferma che la documentazione da prendere in carico è adeguata allo standard UNI SInCRO 11386:2020 e alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti.

QUESITO

Presa in carico documentazione pregressa non conservata

Si chiede se il conservatore debba prendere in carico documentazione non conservata in precedenza prodotta in data antecedente la data di attivazione dei flussi di conservazione. In tale ipotesi, specificatamente per questa tipologia di documenti, si chiede di specificare la quantità minima e i fabbisogni di ogni Ente produttore.

RISPOSTA

Le quantità minime e i fabbisogni massimi sono quelli riportati nell'Allegato E al Decreto 134 del 14/10/2021 e comprendono anche, qualora ci fosse, la quota parte della documentazione pregressa non conservata a norma.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E – Par. 5.1.3.2.1 Integrazione con S.D.I.Co – pag. 56/148

In merito alle indicazioni previste per l'ambiente di produzione e di collaudo di seguito riportate “I due ambienti (produzione e collaudo) devono essere fisicamente separati ma logicamente speculari ovvero fornire le medesime funzionalità e configurazioni applicative, onde garantire il medesimo funzionamento.”

Si chiede di confermare che, trattandosi di servizio di conservazione cloud erogato tramite infrastrutture certificate del conservatore, i due ambienti di produzione e di test possano essere



installati sulla medesima infrastruttura certificata, logicamente distinti ed indipendenti, in modo che le attività svolte su un ambiente non si ripercuotano sull'altro.

RISPOSTA

Si conferma che gli ambienti di collaudo e produzione possano essere installati nella medesima infrastruttura garantendo che le attività svolte sull'uno non si ripercuotano sull'altro.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E – Par. 5.1.6.2 Erogazione del servizio – Presa in carico della documentazione pregressa - pag. 74 di 148

In merito alla Presa in carico della documentazione pregressa "L'attività dovrà essere condotta a carico dell'aggiudicatario con proprio personale e con propri strumenti. Sarà cura dell'aggiudicatario provvedere a prendere contatti con il conservatore uscente e coordinarsi con lo stesso per tutta la durata del servizio di migrazione dei documenti."

Si chiede di confermare che eventuali modifiche e costi inerenti i conservatori uscenti siano a carico degli Enti e non siano debbano essere ricompresi nella presente fornitura.

RISPOSTA

Si conferma che eventuali modifiche e costi non sono a carico dell'aggiudicatario.

QUESITO

Rif. Capitolato Allegato E – Par. 5.1.6.2 Erogazione del servizio – Presa in carico della documentazione pregressa - pag. 74 di 148

Presa in carico della documentazione pregressa– premesso che al § 5.1.6.2 “Erogazione del servizio” nella parte “Presa in carico della documentazione pregressa”, si recita:

- a. “... Il tempo massimo, entro cui l'aggiudicatario potrà eseguire la migrazione della documentazione di ciascun Ente sottoscrittore presso i propri sistemi, è di 250 giorni lavorativi...”;*
- b. “... Sarà cura dell'aggiudicatario provvedere a prendere contatti con il conservatore uscente e coordinarsi con lo stesso per tutta la durata del servizio di migrazione dei documenti...”;*
- c. “... La fase di test dovrà essere organizzata e conclusa entro 20 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, trascorso tale periodo seguirà l'attivazione del processo di migrazione...”*

Premesso anche che gli attuali conservatori parteciperanno alla gara, si ritiene che per “par condicio” venga fornito:

- 1. Il formato dei volumi di conservazione prodotti dagli attuali conservatori; tale formato ci si aspetta rimanga invariato fino all'avvio del nuovo servizio;*
- 2. La conferma che eventuali costi verso i conservatori uscenti siano sostenuti dalle Aziende interessate;*
- 3. La conferma che con "l'avvio del servizio" di cui al precedente punto c) ci si riferisca specificamente al servizio di presa in carico della documentazione pregressa e che pertanto i tempi*



indicati in capitolato decorrano dalla consegna della documentazione pregressa al vincitore del nuovo servizio.

RISPOSTA

1. Si presume si faccia riferimento al pacchetto di versamento e non ai volumi confermando che rimane invariata la struttura del pacchetto di versamento attuale, salvo eventuali futuri obblighi di legge.
2. Si conferma che eventuali modifiche e costi non sono a carico dell'aggiudicatario.
3. L'avvio del servizio di migrazione prevede una fase di test su un campione limitato della durata di 20 giorni lavorativi. Alla scadenza di tale periodo, si procederà con l'avvio della migrazione dell'insieme dei documenti conservati.

I 250 giorni lavorativi previsti per completare l'intera attività decorreranno dall'effettiva consegna della documentazione pregressa all'aggiudicatario da parte del conservatore uscente.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo "5.2.3.1.1 Kit per la firma digitale" dell'Allegato E DDR 134-2021 si chiede di:

- Indicare quali sono le caratteristiche richieste per la CA da utilizzare per l'emissione dei certificati di autenticazione o eventualmente confermare che è sufficiente una CA privata dedicata alla Regione.

RISPOSTA

Si conferma che è sufficiente una CA privata dedicata a Regione del Veneto e agli Enti sottoscrittori.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo "5.2.3.1.1 Kit per la firma digitale" dell'Allegato E DDR 134-2021 si chiede di:

- Indicare se relativamente alla frase "Allegato digitale contenente il PIN" il requisito "digitale" è da considerarsi tassativo o in sostituzione è ammesso anche il tradizionale allegato cartaceo.

RISPOSTA

Come già espresso nel punto indicato, si richiede che l'allegato contenente il PIN sia in forma digitale.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo "5.2.3.1.1 Kit per la firma digitale" dell'Allegato E DDR 134-2021 si chiede di:



- *Confermare che le eventuali personalizzazioni della grafica e/o della banda magnetica e/o della componente RFID delle smart card richieste saranno effettuate dagli Enti con strumenti propri (non richiesti nella gara).*

RISPOSTA

Per Regione del Veneto la personalizzazione (grafica, banda magnetica e RFID) è in carico all'Amministrazione che utilizza strumenti propri.

Per quanto riguarda gli altri Enti sottoscrittori altre ulteriori personalizzazioni potranno rientrare tra i requisiti opzionali.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo "5.2.3.1.1 Kit per la firma digitale" dell'Allegato E DDR 134-2021 si chiede di:

- *Fornire ulteriori dettagli relativamente al requisito "SW di firma - Compatibilità con i browser previsti e installati su tablet e smartphone" dal momento che il sw di firma per smart card/token generalmente non è integrato con browser web e/o tablet e smartphone*

RISPOSTA

Quanto richiesto nel punto indicato è da intendersi esclusivamente laddove l'integrazione sia disponibile.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo "5.2.3.1.3 Firma remota" dell'Allegato E DDR 134-2021 si chiede di confermare che l'aggiudicatario può proporre anche uno solo fra i seguenti strumenti:

- *token OTP - SMS o dispositivo dotato di chip e schermo LCD o similare*
- *app OTP per smartphone*

RISPOSTA

Con riferimento al paragrafo 5.2.3.1.3 Firma remota a pag. 92 dell'Allegato E del Decreto 134 del 14/10/2021, è chiesto all'aggiudicatario di fornire entrambi gli strumenti:

- *token OTP - SMS o dispositivo dotato di chip e schermo LCD o similare*
- *app OTP per smartphone*

Sarà l'utente del servizio che potrà scegliere quale strumento utilizzare.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo "5.2.3.2 Requisiti minimi" dell'Allegato E DDR 134-2021 si chiede di:

- *specificare un numero massimo di riferimento relativamente al requisito "il servizio di firma remota automatica dovrà essere configurato per poter apporre un numero illimitato di firme*



digitali per ciascun titolare di firma identificato per questo servizio ed un numero qualsiasi di documenti per ciascuna invocazione del servizio”

RISPOSTA

Con riferimento al punto indicato del paragrafo “5.2.3.2 Requisiti minimi” a pagg. 93-94 dell’Allegato E del Decreto 134 del 14/10/2021, si chiede all’aggiudicatario di fornire il servizio di firma remota automatica configurato per poter apporre un numero illimitato di firme digitali per ciascun titolare di firma identificato per questo servizio e almeno 100 documenti per ciascuna invocazione del servizio;

QUESITO

Con riferimento al paragrafo “5.2.3.2 Requisiti minimi” dell’Allegato E DDR 134-2021 si chiede di:

- *confermare che la personalizzazione indicata nel periodo “Regione del Veneto e gli Enti che sottoscrivono contratti attuativi potranno richiedere il rilascio di token USB o di smart card o altro strumento approvato da Regione del Veneto. Per quanto riguarda le smart card potranno essere richieste con certificato di autenticazione oppure senza certificato, da personalizzare a cura del singolo Ente” è da intendere sulla presenza o meno del certificato di autenticazione.*

RISPOSTA

Con riferimento al punto indicato del paragrafo “5.2.3.2 Requisiti minimi” dell’Allegato E DDR 134-2021 si precisa che la personalizzazione è riferita alla presenza o meno del certificato di autenticazione.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo “5.2.4.1 Avvio del servizio” dell’Allegato E DDR 134-2021 ed al periodo:

“Tutti i processi dovranno essere fruibili in autonomia (self provisioning) da parte degli Enti beneficiari, che hanno sottoscritto il contratto attuativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà essere possibile:

- *registrazione di un nuovo Ente (se non sia già registrato nel sistema)*
- *attivazione di nuova firma digitale / marca temporale / ecc.*
- *funzioni dedicate a Regione del Veneto (vedi dettaglio)*
- *sospensione dei certificati*
- *gestione password*
- *gestione multiutenza, ruoli e funzioni*
- *assistenza (vedi specifico paragrafo) “*

si chiede di dettagliare cosa si intende per multiutenza.

**RISPOSTA**

Il riferimento indicato è al punto 5.2.4.2 pag. 96 dell'Allegato E al Decreto 134 del 14/10/2021, dove si richiede la gestione dei processi relativi all'erogazione del servizio attraverso una piattaforma di self provisioning e rendicontazione. Per multiutenza s'intende la possibilità, all'interno dello stesso Ente, di avere utenti con profili e ruoli diversi. Gli utenti amministratori di Regione del Veneto potranno inoltre visionare tutte le informazioni relative all'erogazione dei servizi sia per quanto concerne l'Amministrazione regionale sia per gli Enti che riceveranno gratuitamente i servizi di PEC e firma sia per gli Enti sottoscrittori, come dettagliato al punto 5.5.2.2 pag. 121.

QUESITO

“Richiesta chiarimenti - Capitolato Speciale d'Appalto - Servizio PEC“ In merito a quanto riportato sul Capitolato Speciale d'Appalto al Par. 5.3.3 si richiede alla Stazione Appaltante di conoscere i formati e quantità dei dati oggetto di migrazione.

RISPOSTA

La migrazione della PEC riguarderà esclusivamente i domini e le caselle PEC, non il contenuto delle stesse.

QUESITO

Si richiede a codesta stazione appaltante chiarimenti in merito al possesso dell'Accreditamento EIDAS 910/2014 di cui al paragrafo 5.2.3.2. del Capitolato All. E.

Si fa presente che il partecipante è accreditato Eidas 910/2014, non è ROOT CA, ed ha in essere un Accordo Quadro pluriennale, documentato, di rivendita per tutte le tipologie di certificati SSL con un fornitore leader europeo di mercato e Root CA, che possiede a sua volta tutti gli accreditamenti eIDAS 910/2014, PSD2 Compliance e QWAC: qualified certificate for website authentication.

Il medesimo partecipante ha preso parte alla recente Gara Consip Nazionale “Sicurezza Remota” (PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI E AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2296) in quanto idoneo e qualificato per la fornitura dei medesimi Certificati SSL.

Si chiede conferma, visto quanto sopra, che in detta casistica si ravvedano tutti gli elementi necessari alla partecipazione e quindi si possa considerare rispettato il requisito indicato al suddetto paragrafo 5.2.3.2. del Capitolato All. E.

RISPOSTA

Si conferma la presenza degli elementi necessari alla partecipazione.



QUESITO

Con riferimento al par. 5.5.2.2 'Piattaforma di self-provisioning e rendicontazione/monitoraggio' di cui al Capitolato, si chiede a codesta spett.le Amministrazione una stima del numero totale di utenti che dovranno essere abilitati all'accesso alla Piattaforma e una stima di quanti accessi concorrenziali saranno previsti.

RISPOSTA

Si stimano che dovranno avere accesso alla piattaforma circa 100 utenti e si prevede l'accesso in modalità concorrenziale di circa il 20% degli utenti.

QUESITO

Allegato E DDR 134_2021.pdf Par_5.3.1: Nel paragrafo si fa riferimento alla migrazione come trasferimento di utenze e domini, quindi possiamo affermare che non sono compresi i dati presenti nelle relative caselle?

RISPOSTA

Si conferma che non sono presenti i dati delle relative caselle.

QUESITO

Allegato E DDR 134_2021.pdf Par_5.1.4: Nel paragrafo si fa riferimento ad accessi profilati e gestiti in diverse modalità. Si chiede di chiarire, con particolare riferimento all'autenticazione con sistemi d'identità digitale, cosa si intende per "utente esterno", ovvero se lo stesso è un utente comunque già censito, quindi profilato, che può adottare tali meccanismi in alternativa alla autenticazione con User-Id/Password.

RISPOSTA

Si conferma che l'utente esterno è un utente già censito e profilato, poiché corrisponde all'utente dell'Ente, esterno rispetto al sistema di conservazione.

QUESITO

Nell'allegato E DDR 134_2021.pdf nel paragrafo 5.3.3.2, si fa riferimento al consentire un numero massimo di destinatari in ogni messaggio inviato pari almeno a 1.000, ma questo valore contrasta con la normativa vigente che impone il limite a 500, pertanto si richiede se si tratta di un refuso.

RISPOSTA

Il requisito fa riferimento al contesto attuale di erogazione del servizio nell'Amministrazione.



QUESITO

1) A pag 93 del Capitolato Tecnico è riportato:

[..] i token USB dovranno avere una memoria interna di almeno 1 GB con la possibilità di avere un'area riservata e criptata; [..]

Si prega di fornire maggiori dettagli sul requisito.

Ad esempio: è necessario che i token vengano consegnati già provvisti di area criptata, oppure deve essere fornito uno spazio disco sul quale l'utente finale può creare autonomamente una partizione cifrata?

Nel caso in cui debbano essere forniti già con area criptata, che dimensione deve avere tale area?

Che tipo di cifratura deve essere usato?

RISPOSTA

I token USB dovranno avere una memoria interna di almeno 1 GB con la possibilità di avere un'area riservata criptata con cifratura già predisposta e capienza del 25% rispetto allo spazio totale. Il tipo di cifratura dovrà essere proposto dal concorrente nella relazione tecnica.

QUESITO

2) Nel Capitolato Tecnico (pag 90) è indicato che il dispositivo sicuro di firma può essere sia una smart card con relativo lettore, che un token USB. Visto che si parla di smart card usate come badge di riconoscimento, si chiede di specificare quale percentuale di dispositivi totali dovranno essere fornite come smart card e, di conseguenza, quanti come token.

RISPOSTA

La scelta dell'uno o dell'altro dispositivo sarà a discrezione di ciascun Ente sottoscrittore.

Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo